

ASSOCIAZIONE ITALIANA SERVIZI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI

Statuto

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Italiana Manutenzione Apparecchiature Biomedicali”, abbreviata AISAB (di seguito, “Associazione”) tra le imprese operanti nel settore della gestione integrata dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche, della manutenzione, assistenza tecnica, riparazione o ricondizionamento di apparecchiature biomedicali e dispositivi medici multimarca multiprodotto, vendita di materiali e ricambi ricondizionati e/o compatibili, verifica della sicurezza, controllo funzionale o di qualità di apparecchiature biomediche e Dispositivi Medici nella loro più ampia accezione e così come definiti dalle Direttive Europee di settore e dalle normative nazionali.
2. L'Associazione ha sede legale in Milano (MI), Via [...]. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative o sezioni locali in altre città del territorio nazionale, previa delibera, senza che ciò costituisca modifica del presente statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente statuto.
4. Adotta un proprio Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando i soci alla sua osservanza.
5. Può aderire a organizzazioni ed enti nazionali, comunitari e internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati

Articolo 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Essa riunisce le aziende operanti nel settore della gestione e manutenzione integrata di apparecchiature biomedicali, nella più ampia accezione così come indicata nel precedente art.1, punto 1. Essa persegue i seguenti scopi:
 - **Promozione della visione olistica *One Health***, intesa come un modello sanitario caratterizzato dall'integrazione di discipline diverse e basato sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente.

- **Valorizzazione della cultura della legalità e della sostenibilità** etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo del settore;
 - **Promozione e diffusione di standard di qualità** attraverso lo sviluppo, la promozione e l'adozione di elevati standard tecnici e organizzativi nei servizi di manutenzione e assistenza tecnica di dispositivi medici, al fine di garantirne disponibilità, sicurezza ed efficacia, al fine di garantirne la disponibilità, sicurezza ed efficacia per gli operatori sanitari e i pazienti.
 - **Promozione in Italia della cultura del “Right to repair”** affinché i suoi principi ispiratori siano estesi alla manutenzione delle apparecchiature biomedicali e dispositivi medici garantendo l'autonomia operativa da parte di soggetti qualificati.
 - **Rappresentanza e tutela degli interessi degli associati** nei limiti del presente statuto, presso istituzioni e amministrazioni, organizzazioni economiche, politiche, sindacali, enti normativi e di standardizzazione (nazionali ed internazionali) e presso ogni altra componente della società, promuovendo gli interessi comuni del settore.
 - **Formazione e aggiornamento professionale** mediante l'organizzazione di corsi, seminari, workshop e altre iniziative volte ad accrescere le competenze dei soci e a favorire il continuo aggiornamento sulle migliori pratiche e sulle innovazioni tecnologiche e normative del settore.
 - **Collaborazione e networking** favorendo la collaborazione tra i soci e lo scambio di informazioni, esperienze e best practice. L'Associazione può farsi promotrice di gruppi di lavoro e commissioni tecniche su temi specifici (es. standard di qualità, sicurezza, innovazione), nonché instaurare partnership con altre organizzazioni e associazioni affini (ad esempio, l'Associazione Italiana Ingegneri Clinici – AIIC) per il raggiungimento di obiettivi comuni in ambito sanitario e tecnologico.
 - **Diffusione della cultura della manutenzione**, sensibilizzando l'opinione pubblica, le istituzioni e le strutture sanitarie sull'importanza della manutenzione qualificata e tempestiva delle apparecchiature biomedicali, quale fattore chiave per la sicurezza del paziente, la continuità delle cure e l'ottimizzazione dei costi sanitari.
2. Per il perseguimento degli scopi sopra elencati, l'Associazione adotterà e farà rispettare un codice etico e di condotta professionale vincolante per tutti i membri, impegnandoli all'osservanza di elevati principi di integrità, trasparenza e professionalità nell'esercizio delle attività aziendali. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività consentite dalla legge, incluse a titolo esemplificativo: la pubblicazione di studi, linee guida e ricerche di settore; l'organizzazione di convegni, fiere ed eventi pubblici; la partecipazione a tavoli tecnici o audizioni istituzionali; la stipula di accordi di collaborazione o convenzioni con enti pubblici o privati; e ogni altra iniziativa utile a promuovere i fini statutari.

Articolo 3 – Soci e categorie di membri

1. Soci Fondatori: Coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario.
2. Soci Ordinari: le persone giuridiche (aziende, società) costituite con riferimento a una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale che operano in modo prevalente nel settore della gestione integrata dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche, la manutenzione, assistenza tecnica, la riparazione o ricondizionamento di apparecchiature biomedicali e dispositivi medici multimarca multiprodotto, vendita di materiali e ricambi ricondizionati e/o compatibili, la verifica della sicurezza il controllo funzionale o di qualità di apparecchiature biomediche e Dispositivi medici. Ogni Socio Ordinario persona giuridica partecipa alle assemblee tramite un proprio rappresentante designato.
3. Soci Sostenitori (o Partner): soggetti (persone fisiche, imprese o enti) che, non possiedano i requisiti per essere inquadrati come soci ordinari, condividono le finalità dell'Associazione e intendono sostenerne le attività, o detengano caratteristiche di complementarità e raccordo economico con le caratteristiche di Socio Ordinario (ad esempio, associazioni professionali del settore sanitario, enti di ricerca, Università, Scuole di Specialità, ITS, Fondazioni, Associazioni di Pazienti, Associazioni di Consumatori, ecc.). I Soci Sostenitori contribuiscono alle risorse dell'Associazione con una quota o contributo stabilito ed eventualmente partecipano alla vita associativa con ruolo consultivo, ma non godono di diritto di voto in Assemblea (salvo diversa deliberazione dell'Assemblea per casi particolari).
4. Soci Onorari: l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Soci Onorari persone fisiche di particolare prestigio o esperienza, oppure che abbiano reso significativi contributi nel campo della gestione e manutenzione delle apparecchiature dei dispositivi medici o in favore degli scopi dell'Associazione. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di quote associative. Essi possono essere invitati a partecipare alle attività sociali e alle assemblee con funzione consultiva, ma non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche elettive (salvo diversa decisione dell'Assemblea).
5. Tutti i soci, di qualsiasi categoria, sono tenuti al rispetto del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi. La qualifica di socio è strettamente personale (per le persone fisiche) o propria dell'ente aderente (per le società/enti) e non è trasmissibile a terzi, salvo che per successione a titolo universale o trasformazione/fusione societaria, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Criteri di ammissione e procedura di adesione

1. L'ammissione all'Associazione in qualità di socio (ordinario o sostenitore) è subordinata al possesso dei requisiti richiesti e all'accettazione degli scopi associativi. In particolare, i candidati Soci Ordinari devono dimostrare:

- di operare effettivamente nell'ambito delle attività definite nell'art. 1, punto 1 di condividere e impegnarsi a rispettare il codice di condotta e gli standard di qualità promossi dall'Associazione;
- l'assenza di conflitti di interesse con le finalità associative

2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta di ammissione, contenente le informazioni sull'attività svolta e l'esplicita dichiarazione di accettazione del presente statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti e del codice etico dell'Associazione. Per le persone giuridiche, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione nella prima riunione utile successiva al ricevimento previa istruttoria da parte del Collegio dei Probiviri in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti con voto palese. In caso di rifiuto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto le motivazioni al richiedente; quest'ultimo potrà presentare ricorso scritto all'Assemblea dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva nella sua successiva convocazione.

4. A seguito dell'accettazione, il nuovo socio deve versare la quota associativa annuale (e l'eventuale quota di iscrizione una tantum, se prevista) entro i termini indicati. Solo dopo il versamento della quota l'iscrizione si intende perfezionata ed il socio acquisisce a tutti gli effetti i diritti derivanti dallo status di socio.

5. La nomina di un Socio Onorario avviene con delibera dell'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, e non richiede domanda da parte dell'interessato. L'accettazione da parte del nominato ratifica la sua iscrizione nell'apposita categoria.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. I Soci Fondatori e Ordinari hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa. In particolare, essi hanno diritto di intervenire alle Assemblee, di votare sulle deliberazioni e di candidarsi ed essere eletti alle cariche associative, secondo le modalità previste dal presente statuto. Le persone giuridiche esercitano il diritto di voto per il tramite del proprio rappresentante designato.

2. I Soci Sostenitori e i Soci Onorari possono partecipare alle Assemblee e contribuire alle discussioni, se invitati, ma non esercitano diritto di voto (salvo eventuale deroga deliberata dall'Assemblea). Essi non possono ricoprire le cariche nel

Consiglio Direttivo riservate ai Soci Ordinari, ma possono essere coinvolti in comitati consultivi o gruppi di lavoro dell'Associazione per il loro contributo specialistico.

3. Tutti i soci hanno il diritto di usufruire dei servizi, delle iniziative e delle opportunità offerte dall'Associazione in conformità agli scopi sociali (ad esempio: partecipare a corsi di formazione, ricevere pubblicazioni e aggiornamenti, utilizzare eventuali marchi o attestati di qualità concessi ai soci, ecc., secondo le norme stabilite).

4. I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme ai principi di lealtà, correttezza e collaborazione nei confronti degli altri associati e dell'Associazione;
- contribuire, per quanto nelle proprie possibilità, alle attività associative e al perseguimento degli scopi comuni;
- versare puntualmente le quote associative annuali e gli eventuali contributi ulteriori deliberati, secondo le modalità stabilite;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa arrecare danno morale o materiale all'Associazione o comprometterne gli obiettivi. In particolare, i soci si impegnano a non porre in essere, nell'esercizio della propria attività professionale, pratiche contrarie agli standard di qualità e al codice etico dell'Associazione.

5. L'appartenenza all'Associazione non può essere utilizzata a scopi di lucro personale. È vietato ai soci utilizzare la posizione di membro dell'Associazione in modo incompatibile con gli scopi sociali o tale da nuocere all'immagine e alla credibilità della stessa.

Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo

1. Dimissioni volontarie

Ogni socio può presentare dimissioni volontarie dall'Associazione dandone comunicazione scritta tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno. Le dimissioni hanno efficacia dal 31 dicembre dell'anno in cui sono comunicate e non danno diritto alla restituzione delle quote versate per l'anno in corso. Il socio dimissionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni eventualmente già assunte verso l'Associazione fino alla data di efficacia delle dimissioni.

2. Recesso per modifiche statutarie

Ai soci che nelle votazioni relative a modifiche statutarie relative agli obiettivi e scopi indicati all'articolo 2 esprimano voto contrario è riconosciuto il diritto di recesso dall'Associazione. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla

deliberazione. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della comunicazione, ma non dà diritto alla restituzione delle quote versate per l'anno in corso.

3. Esclusione del socio

L'esclusione di un socio dall'Associazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base del parere del Collegio dei Probiviri con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti per gravi motivi, quali in via esemplificativa:

- a) violazione dello statuto, dei regolamenti interni o del codice etico;
- b) comportamenti gravemente contrari agli scopi o all'immagine dell'Associazione;
- c) condotte scorrette o lesive nei confronti di altri soci o di terzi nello svolgimento dell'attività professionale, tali da compromettere la reputazione del settore o dell'Associazione;
- d) situazioni di conflitto di interesse insanabili con l'Associazione.

Il procedimento di esclusione deve rispettare il diritto di difesa del socio, che deve essere preventivamente informato per iscritto delle contestazioni specifiche e posto in condizione di fornire le proprie giustificazioni al Collegio dei Probiviri entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento dei giustificativi e inviare il parere motivato al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo valuterà le opportune azioni da adottare. L'eventuale delibera di esclusione dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al socio interessato. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

4. Decadenza per morosità

Il mancato pagamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a sei mesi dalla scadenza costituisce morosità. Il Consiglio Direttivo, previa sollecitazione scritta rimasta senza esito per almeno 30 giorni, può dichiarare la decadenza del socio per morosità. Il socio decaduto per morosità potrà essere riammesso, a discrezione del Consiglio, solo dopo aver saldato le quote arretrate e gli eventuali interessi di mora nella misura dell'interesse legale.

5. Sospensione per procedure concorsuali

In caso di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento. Per le altre procedure concorsuali, compreso il concordato con continuità aziendale, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse.

6. Cessazione per chiusura dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale del socio, il rapporto associativo

si estingue automaticamente dalla data di cessazione dell'attività, previa comunicazione al Consiglio Direttivo. Tale cessazione non dà diritto alla restituzione delle quote versate per l'anno in corso.

7. Effetti della cessazione del rapporto associativo

Le dimissioni, il recesso, l'esclusione, la decadenza o la cessazione per qualsiasi causa comportano la perdita della qualifica di socio e di ogni diritto sul patrimonio sociale. Il socio uscente non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ad alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente (eventualmente coadiuvato da uno o più Vicepresidenti);
4. il Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico (organo eventuale);
5. il Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale);
6. il Collegio dei Probiviri
7. eventuali ulteriori organi o commissioni istituiti dall'Assemblea per specifiche esigenze, nel rispetto della normativa vigente.

Dalla costituzione dell'Associazione e fino allo svolgimento della prima Assemblea dei Soci, da convocarsi entro sei mesi dall'atto costitutivo, la nomina e la composizione degli organi associativi sono riservate esclusivamente ai Soci Fondatori.

Articolo 8 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto (ossia i Soci Fondatori e i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote). Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche i Soci Sostenitori e i Soci Onorari, nonché eventuali invitati o esperti autorizzati dal Consiglio Direttivo, con funzione consultiva. I soci non in regola con gli obblighi di pagamento delle quote possono comunque partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto e intervento. I soci non in regola con i pagamenti contributivi non possono ricevere delega da altro socio.
2. Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.
3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio

precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, nonché per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria provvede inoltre all'elezione periodica del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e di eventuali altri organi statutari.

4. L'Assemblea si riunisce in forma straordinaria quando è convocata dal Consiglio Direttivo (di propria iniziativa) oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci Ordinari. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altra materia di sua competenza prevista dalla legge o dallo statuto.

5. La convocazione dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è effettuata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto inviato a tutti i soci (anche via e-mail o altro mezzo telematico) almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico e/o virtuale) della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In caso di assemblea in modalità telematica o mista, nell'avviso sono specificate le modalità per collegarsi da remoto, garantendo l'identificazione dei partecipanti e il regolare svolgimento del dibattito e delle votazioni.

6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (anche per delega e mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del voto) di almeno metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci votanti presenti. Ciascun socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ogni socio presente non può comunque rappresentare più di tre altri soci. Le deleghe devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta ed annotate nel verbale.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei voti validi espressi dai presenti, salvo i casi per i quali il presente statuto richiede maggioranze qualificate. In particolare, le deliberazioni di modifica dello statuto richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei soci votanti presenti; la deliberazione di scioglimento richiede le maggioranze indicate all'art. 16.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario (che può essere scelto anche tra i non soci) per la redazione del verbale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea e rimane a disposizione dei soci per la consultazione.

9. Ciascun socio dispone in Assemblea di un numero di voti in ragione del fatturato dichiarato ai fini dell'applicazione del contributo di cui all'art. 13, sulla base della tabella contenuta nell'allegato A, parte integrante del presente statuto.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. Esso è eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 3 e 9, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto dell'elezione. I candidati al Consiglio devono appartenere ai Soci Fondatori e/o Ordinari (ovvero, nel caso di persone giuridiche, devono essere rappresentanti designati delle aziende socie). Nel Consiglio Direttivo non può essere eletto più di un rappresentante designato per ogni Socio Ordinario. I Soci Fondatori, invece, possono designare ed eleggere più di un proprio rappresentante. Eventuali rappresentanti di Soci Sostenitori possono essere cooptati dal Consiglio con funzione consultiva, ma senza diritto di voto in seno ad esso.

2. **I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.** In caso di cessazione anticipata (per dimissioni, decadenza o altra causa) di un consigliere, il Consiglio può cooptare il primo dei non eletti (se disponibile) o altra persona idonea scelta tra i Soci Fondatori e/o Ordinari, chiedendone la ratifica alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio e il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, deve convocare con urgenza l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio. È invitato permanente al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, l'ultimo Past President purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici.

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati all'Assemblea dal presente statuto. In particolare, spettano al Consiglio:

- l'attuazione delle linee di indirizzo e dei programmi di attività deliberati dall'Assemblea;
- la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto/bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la determinazione dell'ammontare delle quote associative annuali e di eventuali contributi straordinari (nei limiti e secondo i criteri eventualmente stabiliti dall'Assemblea o dal regolamento interno);
- la deliberazione sulle domande di ammissione di nuovi soci e sull'eventuale avvio di procedure disciplinari verso i soci (richiami, sospensioni o proposte di esclusione) su istruttoria del Collegio dei Probiviri;
- la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie e la definizione dell'ordine del giorno;
- la stipula di tutti gli atti e contratti necessari allo svolgimento delle attività sociali (es. accordi di partnership, contratti di servizio, partecipazione a progetti, ecc.);
- l'istituzione di commissioni, comitati o gruppi di lavoro per il perseguimento di specifici obiettivi o progetti nell'ambito degli scopi sociali, nominando eventualmente i coordinatori dei medesimi;

- la nomina, se necessario, di personale dipendente e di consulenti o collaboratori esterni per lo svolgimento delle attività associative, determinandone i compiti e i compensi nel rispetto delle risorse disponibili;

- ogni ulteriore potere o compito non espressamente riservato ad altri organi dalla legge o dal presente statuto.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente stesso oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni possono tenersi anche per via telematica (videoconferenza), purché sia garantita la possibilità per tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni in tempo reale.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione (di norma il Presidente). Di ogni riunione viene redatto verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, e conservato agli atti dell'Associazione.

6. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì stabilire eventuali compensi o indennità per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 10 – Presidente, Vicepresidente e altre cariche

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto direttamente dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. In caso di rielezione consecutiva, il limite massimo di rieleggibilità è pari a due mandati.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintende all'andamento generale dell'Associazione e ne coordina le attività, vigilando sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali. In caso di urgenza, il Presidente può assumere sotto la propria responsabilità decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporle a ratifica nella prima riunione consiliare successiva.

4. Il Presidente, nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo uno o più Vicepresidenti, che coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente vicario (o, se ve ne sono più, quello più anziano tra i Vicepresidenti) assume temporaneamente la carica di Presidente in caso di cessazione anticipata di quest'ultimo, limitatamente alla gestione ordinaria, fino alla nuova elezione.

5. Per una completa attuazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vicepresidenti per lo sviluppo delle

tematiche individuate come prioritarie ai fini del raggiungimento delle finalità e scopi dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare al proprio interno un Tesoriere (incaricato di coadiuvare il Consiglio nella gestione finanziaria e nella tenuta della contabilità) e un Segretario (con compiti di verbalizzazione delle riunioni e gestione amministrativa). Tali ruoli possono essere accorpati o delegati, con funzioni operative, a personale esterno all'Associazione, su delibera del Consiglio, ferma restando la responsabilità ultima in capo al Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente, il/i Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio, secondo le modalità eventualmente stabilite.

Articolo 11 – Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico (organo eventuale)

1. L'Associazione può dotarsi di un Comitato Consultivo Tecnico-Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, con funzione consultiva e di supporto strategico. Il Comitato ha il compito di fornire pareri e raccomandazioni al Consiglio Direttivo su materie di particolare rilevanza tecnica, scientifica o legale attinenti agli scopi sociali (ad esempio: standard di manutenzione e sicurezza, normative di settore, progetti formativi, iniziative legali).

2. Il Comitato Consultivo può essere composto da esperti del settore biomedicale (ingegneri clinici, tecnici specializzati, giuristi esperti in dispositivi medici, esperti in organizzazione sanitaria, medici, ricercatori e/o professori Universitari), anche non soci, nonché da rappresentanti di organizzazioni partner con cui l'Associazione collabora (ad es. delegati di associazioni professionali, università o centri di ricerca, associazioni di pazienti, associazioni di consumatori, Fondazioni ecc.). Il numero di membri, la loro nomina e la durata in carica del Comitato sono stabiliti dal Consiglio Direttivo all'atto della costituzione del Comitato stesso.

3. I membri del Comitato svolgono la loro opera a titolo gratuito. Il Comitato si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente ogniqualvolta sia necessario esaminare questioni specifiche o elaborare proposte a supporto delle finalità associative. Le opinioni e i suggerimenti espressi dal Comitato non sono vincolanti, ma costituiscono un importante riferimento per le decisioni del Consiglio Direttivo.

4. Su decisione dell'Assemblea, possono essere istituiti altri organi o commissioni consultive su specifiche materie (ad es. Commissione Etica, gruppi di lavoro tematici o territoriali), definendone composizione e compiti con apposita delibera o regolamento interno, nel rispetto del presente statuto.

Articolo 12 – Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale)

1. Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno per garantire una maggiore trasparenza gestionale, può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti quale organo di controllo interno. Il Collegio, se istituito, è composto da tre membri effettivi (anche non soci, purché in possesso di adeguate competenze in materia amministrativo-contabile). L'Assemblea può nominare anche due membri supplenti, che subentreranno in caso di cessazione di un Revisore effettivo.
2. I Revisori dei Conti restano in carica 3 anni, coincidenti con il mandato del Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili. Essi eleggono al loro interno un Presidente del Collegio, che coordina i lavori e funge da referente verso gli organi dell'Associazione.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria dell'Associazione, verificando la regolare tenuta delle scritture contabili e la corretta amministrazione delle risorse in conformità alle norme statutarie e di legge. Esso esamina i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo per l'Assemblea una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale circa l'andamento economico-finanziario e l'osservanza delle finalità istituzionali.
4. I Revisori dei Conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Essi possono in qualsiasi momento procedere a ispezioni e controlli, chiedendo al Consiglio Direttivo informazioni sull'andamento delle attività associative o su specifiche operazioni.
5. L'incarico di Revisore è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle funzioni, secondo eventuali modalità stabilite dall'Assemblea.
6. Qualora l'Assemblea non proceda alla nomina del Collegio dei Revisori, le relative funzioni di controllo interno sono svolte dal Consiglio Direttivo in forma collegiale, fermo restando l'obbligo di sottoporre i bilanci all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 13–Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri scelti tra i soci fondatori e/o ordinari eletti dall'Assemblea. **I probiviri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.**

Il Collegio:

- esamina le questioni relative all'applicazione dello Statuto del codice etico e dei regolamenti interni;
- decide le controversie tra soci ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunciato;
- esprime parere sui casi dubbi su richiesta del Consiglio direttivo;

- istruisce le istruttorie in merito alle richieste di ammissione in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- trasmette al Consiglio direttivo le domande di ammissione con il proprio parere.
- Tutela e certifica il corretto svolgimento di tutti gli atti deliberativi assunti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo
- decide su ricorsi elettorali o controversie in merito a tutte le votazioni che si svolgono in sede di Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno 2 volte l'anno per esaminare le richieste di adesione. In caso di ricorsi, quesiti del Consiglio Direttivo, richieste di soluzione di controversie tra soci, segnalazioni di violazioni, il Collegio si riunisce entro 30 giorni dalla segnalazione/richiesta per discutere e deliberare nel merito.

Articolo 14 – Risorse economiche e finanziamento

1. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Associazione provengono da:

- Quote associative: le quote annuali versate dai Soci Fondatori e Ordinari, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nonché eventuali quote o contributi versati dai Soci Sostenitori secondo quanto deliberato dagli organi sociali;
- Contributi straordinari dei soci: eventuali contributi volontari, donazioni o liberalità elargiti dai soci a sostegno di specifiche iniziative o più in generale delle attività associative;
- Finanziamenti esterni: contributi, donazioni o sovvenzioni erogati da enti pubblici (Ministeri, Regioni, Unione Europea, ecc.) o privati (fondazioni, aziende) per la realizzazione di progetti attinenti agli scopi sociali o per il supporto generale dell'Associazione;
- Proventi da attività e servizi: eventuali entrate derivanti dall'organizzazione di eventi, corsi di formazione, convegni, pubblicazioni, consulenze o altri servizi offerti dall'Associazione ai soci o a terzi in linea con gli scopi statuari;
- Sponsorizzazioni e partnership: eventuali introiti derivanti da accordi di sponsorizzazione o partenariato con soggetti interessati a sostenere le attività associative, nel rispetto dell'indipendenza e delle finalità dell'Associazione;
- Altre entrate: ogni altra entrata lecita, compatibile con le finalità associative e consentita dalla legge (ad esempio raccolte fondi occasionali, campagne di crowdfunding, rendite su beni patrimoniali, interessi su depositi bancari, ecc.).

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili o avanzi

di gestione saranno reinvestiti nelle attività istituzionali previste dallo statuto, a beneficio degli scopi sociali.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone entro i termini statutari il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale. I documenti di bilancio devono essere messi a disposizione dei soci nei giorni precedenti l'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può costituire un fondo di riserva con le eventuali eccedenze di entrate rispetto alle spese, destinato a far fronte a future esigenze o a progetti speciali, secondo quanto deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

5. In caso di necessità finanziarie straordinarie o per investimenti rilevanti, l'Associazione potrà promuovere campagne di raccolta fondi straordinarie tra i soci o presso terzi, o valutare il ricorso a strumenti finanziari consentiti (ad es. finanziamenti, prestiti), previa delibera dell'Assemblea che ne definisca modalità e limiti.

Articolo 15 – Contributi

1. Determinazione dei contributi

I contributi associativi sono annualmente determinati dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno. La proposta deve essere accompagnata da una relazione illustrativa che evidenzi le esigenze finanziarie dell'Associazione e i criteri di ripartizione adottati.

2. Tipologie di contributi

I contributi si articolano nelle seguenti tipologie:

a) **Quota di ammissione:** versata una tantum all'atto dell'iscrizione da tutti i soci, nella misura fissa determinata annualmente dall'Assemblea;

b) **Contributo annuale ordinario:** dovuto da tutti i Soci Fondatori e Ordinari, calcolato in percentuale sul fatturato realizzato dal socio in Italia nel settore specifico rappresentato dall'Associazione nell'esercizio fiscale di due anni precedente all'anno di riferimento della quota;

c) **Contributo forfettario:** versato dai Soci Sostenitori in misura fissa determinata annualmente dall'Assemblea;

d) **Contributi straordinari:** possono essere deliberati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione assembleare, per specifiche iniziative o esigenze straordinarie dell'Associazione.

3. Modalità di calcolo e comunicazione

Il fatturato rilevante ai fini del calcolo del contributo annuale è quello dichiarato dal socio mediante apposita comunicazione da trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata da idonea documentazione. In caso di mancata comunicazione, il Consiglio

Direttivo può procedere a stima presuntiva sulla base degli elementi disponibili, fatta salva successiva regolarizzazione.

4. Termini e modalità di pagamento

Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta da parte dell'Associazione. Per i nuovi soci, la quota di ammissione deve essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'iscrizione. Quando l'ammissione avvenga durante l'anno, i contributi periodici sono calcolati in dodicesimi, mentre la quota di ammissione è dovuta per intero.

5. Morosità e interessi

Ai soci che provvedano al pagamento dopo la scadenza potranno essere applicati gli interessi di mora nella misura dell'interesse legale vigente, maggiorato di due punti percentuali. Il mancato pagamento per oltre sei mesi può costituire causa di decadenza ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

6. Esoneri e riduzioni

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, esoneri totali o parziali dai contributi per soci che versino in comprovate difficoltà economiche o per particolari benemeritenze verso l'Associazione. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.

Articolo 16 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con tale punto all'ordine del giorno. Per la validità della deliberazione di scioglimento è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Soci Ordinari aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti espressi.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i soci, stabilendone i poteri. I liquidatori provvederanno alla definizione di tutti i rapporti pendenti, alla liquidazione del patrimonio e al pagamento delle eventuali passività.

3. Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto, su deliberazione dell'Assemblea, ad altra associazione o ente senza scopo di lucro avente finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge per le associazioni (ove applicabile), e comunque in conformità alle normative vigenti. È esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 17 – Disposizioni finali

1. Eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea disciplineranno gli aspetti organizzativi o procedurali non dettagliati dal presente statuto, nel rispetto dei principi da esso stabiliti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute di carattere non profit.

Allegato A Schema di calcolo Voti

Il numero dei voti assembleari attribuibile a ogni impresa associata è determinato sulla base dei dati di fatturato trasmessi per il calcolo del contributo associativo relativo all'anno precedente, secondo lo schema che segue.

Per fatturato dell'impresa si intende esclusivamente quello realizzato sul territorio italiano nello specifico settore rappresentato dall'Associazione.

Fatturato	Voti
Fatturato in euro da 0 a 2.500.000	5 voti
Fatturato in euro da 2.500.00 a 5.000.000	1 voto in più ogni 312.500 o frazione superiore alla metà
Fatturato in euro da 5.000.000 a 10.000.000	1 voto in più ogni 400.000 o frazione superiore alla metà
Fatturato in euro da 10.000.000 a 25.000.000	1 voto in più ogni 800.000 o frazione superiore alla metà
Fatturato in euro da 25.000.000 a 50.000.000	1 voto in più ogni 1.150.000 o frazione superiore alla metà
Fatturato in euro da 50.000.000 a 100.000.000	1 voto in più ogni 2.000.000 o frazione superiore alla metà
Fatturato in euro da 100.000.000 a 200.000.000	1 voto in più ogni 5.000.000 o frazione superiore alla metà
Fatturato in euro oltre 200.000.000	1 voto in più ogni 9.000.000 o frazione superiore alla metà